

SP

SISTEMA
PENALE

FASCICOLO

10/2024

COMITATO EDITORIALE Giuseppe Amarelli, Roberto Bartoli, Hervè Belluta, Michele Caianiello, Massimo Ceresa-Gastaldo, Adolfo Ceretti, Cristiano Cupelli, Francesco D'Alessandro, Angela Della Bella, Gian Paolo Demuro, Emilio Dolcini, Novella Galantini, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Antonio Gullo, Stefano Manacorda, Vittorio Manes, Luca Masera, Anna Maria Maugeri, Melissa Miedico, Vincenzo Mongillo, Francesco Mucciarelli, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lucia Riscato, Marco Scoletta, Carlo Sotis, Costantino Visconti.

COMITATO SCIENTIFICO (REVISORI) Andrea Abbagnano Trione, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Enrico Mario Ambrosetti, Ennio Amodio, Gastone Andrezza, Ercole Aprile, Giuliano Balbi, Marta Bargis, Enrico Basile, Fabio Basile, Alessandra Bassi, Teresa Bene, Carlo Benussi, Alessandro Bernardi, Marta Bertolino, Francesca Biondi, Rocco Blaiotta, Manfredi Bontempelli, Carlo Bonzano, Matilde Brancaccio, Carlo Bray, Renato Bricchetti, David Brunelli, Carlo Brusco, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Lucio Camaldo, Gaia Caneschi, Stefano Canestrari, Giovanni Canzio, Francesco Caprioli, Matteo Caputo, Fabio Salvatore Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Francesco Centonze, Federico Consulich, Carlotta Conti, Stefano Corbetta, Roberto Cornelli, Fabrizio D'Arcangelo, Marcello Daniele, Gaetano De Amicis, Cristina De Maglie, Alberto De Vita, Jacopo Della Torre, Ombretta Di Giovine, Gabriella Di Paolo, Giandomenico Dodaro, Massimo Donini, Salvatore Dovere, Tomaso Emilio Epidendio, Luciano Eusebi, Riccardo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Giorgio Fidelbo, Stefano Finocchiaro, Carlo Fiorio, Roberto Flor, Luigi Foffani, Désirée Fondaroli, Gabriele Fornasari, Gabrio Forti, Piero Gaeta, Alessandra Galluccio, Marco Gambardella, Alberto Gargani, Loredana Garlati, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Gaetano Insolera, Roberto E. Kostoris, Giorgio Lattanzi, Sergio Lorusso, Ernesto Lupo, Raffaello Magi, Vincenzo Maiello, Adelmo Manna, Grazia Mannozi, Marco Mantovani, Luca Marafioti, Enrico Marzaduri, Maria Novella Masullo, Oliviero Mazza, Francesco Mazzacuva, Claudia Mazzucato, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Vincenzo Militello, Andrea Montagni, Gaetana Morgante, Lorenzo Natali, Renzo Orlandi, Luigi Orsi, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Lucia Parlato, Annamaria Peccioli, Chiara Perini, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Luca Pistorelli, Daniele Piva, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Maurizio Romanelli, Bartolomeo Romano, Gioacchino Romeo, Alessandra Rossi, Carlo Ruga Riva, Francesca Ruggieri, Elisa Scarioina, Laura Scomparin, Nicola Selvaggi, Sergio Seminara, Paola Severino, Rosaria Sicurella, Piero Silvestri, Fabrizio Siracusano, Nicola Triggiani, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, Francesco Viganò, Daniela Vigoni, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia.

REDAZIONE Francesco Lazzeri, Giulia Mentasti (coordinatori), Enrico Andolfatto, Silvia Bernardi, Pietro Chiaraviglio, Beatrice Fragasso, Cecilia Pagella, Emmanuele Penco, Gabriele Ponteprino, Tommaso Trincherà.

Sistema penale (SP) è una rivista *online*, aggiornata quotidianamente e fascicolata mensilmente, ad accesso libero, pubblicata dal 18 novembre 2019.

La *Rivista*, realizzata con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università Bocconi di Milano, è edita da Progetto giustizia penale, associazione senza fine di lucro con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, dove pure hanno sede la direzione e la redazione centrale. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione.

La *Rivista* si uniforma agli standard internazionali definiti dal *Committee on Publication Ethics* (COPE) e fa proprie le relative linee guida.

I materiali pubblicati su *Sistema Penale* sono oggetto di licenza CC BY-NC-ND 4.00 International. Il lettore può riprodurli e condividerli, in tutto o in parte, con ogni mezzo di comunicazione e segnalazione anche tramite collegamento ipertestuale, con qualsiasi mezzo, supporto e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, conservando l'indicazione del nome dell'autore, del titolo del contributo, della fonte, del logo e del formato grafico originale (salve le modifiche tecnicamente indispensabili). La licenza è consultabile su <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Peer review I contributi che la direzione ritiene di destinare alla sezione "Articoli" del fascicolo mensile sono inviati a un revisore, individuato secondo criteri di rotazione tra i membri del Comitato scientifico, composto da esperti esterni alla direzione e al comitato editoriale. La scelta del revisore è effettuata garantendo l'assenza di conflitti di interesse. I contributi sono inviati ai revisori in forma anonima. La direzione, tramite la redazione, comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se la valutazione è positiva, il contributo è pubblicato. Se il revisore raccomanda modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se il revisore esprime parere negativo alla pubblicazione. La direzione si riserva la facoltà di pubblicare nella sezione "Altri contributi" una selezione di contributi diversi dagli articoli, non previamente sottoposti alla procedura di *peer review*. Di ciò è data notizia nella prima pagina della relativa sezione.

Di tutte le operazioni compiute nella procedura di *peer review* è conservata idonea documentazione presso la redazione.

Modalità di citazione Per la citazione dei contributi presenti nei fascicoli di *Sistema penale*, si consiglia di utilizzare la forma di seguito esemplificata: N. COGNOME, *Titolo del contributo*, in *Sist. pen.* (o *SP*), 1/2023, p. 5 ss.

IL NUOVO DELITTO DI “TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI” CON FINALITÀ DI ELUSIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: L’ULTERIORE ANTICIPAZIONE DELL’INTERVENTO PENALE TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E CRIMINALITÀ “MERAMENTE” ECONOMICA

di Gaia Fiorinelli

Il contributo analizza il nuovo delitto di “trasferimento fraudolento di valori realizzato con finalità di elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia”, introdotto al co. 2 dell’art. 512-bis c.p. con il decreto-legge c.d. “PNRR-quater” (d.l. 19/2024). Premesse alcune considerazioni in ordine al frequente (quanto potenzialmente problematico) ricorso alla decretazione d’urgenza in ambito PNRR, anche per finalità di prevenzione dell’infiltrazione criminale, l’analisi muove da una ricostruzione del già esistente delitto di Trasferimento fraudolento di valori di cui al co. 1 dell’art. 512-bis c.p., nonché da alcuni cenni al sistema della documentazione antimafia, la cui funzionalità è presidiata mediante la fattispecie di nuova introduzione. Poste tali premesse, il contributo si sofferma sugli elementi costitutivi del delitto di cui al co. 2 dell’art. 512-bis c.p., che punisce l’instestazione fittizia di imprese, partecipazioni o cariche sociali, ove funzionale a eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, nonché sui problemi interpretativi derivanti dall’intersezione tra la formulazione della fattispecie in discorso, la disciplina extra-penale antimafia e le disposizioni di diritto societario che, ad esempio, regolano le delibere di conferimento di cariche sociali. In conclusione, il contributo riflette altresì in prospettiva politico-criminale sull’opportunità di estendere un regime emergenziale concepito per il contrasto della criminalità organizzata anche alla “mera” criminalità economica.

SOMMARIO: 1. Premessa: la genesi della nuova fattispecie di cui all’art. 512-bis, co. 2, c.p. e la sua dichiarata funzionalità alla prevenzione dell’infiltrazione mafiosa negli investimenti PNRR. – 2. Il delitto di *Trasferimento fraudolenti di valori* (art. 512-bis, comma 1, c.p.) quale antecedente e cornice interpretativa della fattispecie di nuova introduzione. – 3. Cenni in materia di documentazione antimafia: delimitazione della proiezione teleologica della fattispecie. – 4. Il nuovo delitto di “trasferimento fraudolento di valori” con finalità di elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia: considerazioni generali. – 5. Una possibile ricostruzione degli elementi costitutivi del delitto e i prospettabili problemi interpretativi. – 5.1. La fittizia attribuzione della titolarità di imprese, quote o azioni. – 5.2. La fittizia attribuzione di cariche sociali. – 5.3. La finalità di elusione e il rapporto con alcune disposizioni in materia di documentazione antimafia. – 5.4. L’ulteriore clausola “qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”. – 6. Considerazioni conclusive: l’ulteriore anticipazione dell’intervento penale, dalla criminalità organizzata alla criminalità “meramente” economica?

1. Premessa: la genesi della nuova fattispecie di cui all'art. 512-bis, co. 2, c.p. e la sua dichiarata funzionalità alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa negli investimenti PNRR.

Introdotta nell'ambito di un più complesso novero di *disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, il nuovo co. 2 dell'art. 512-bis c.p. – inserito dall'art. 3, co. 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19¹ – è passato piuttosto inosservato, almeno nei primi mesi della sua vigenza². Nondimeno, si tratta di un'inedita fattispecie incriminatrice di generalizzata applicabilità (a dispetto della natura settoriale dell'intervento che l'ha prevista), la quale invita ad alcune riflessioni, sia in prospettiva di sistema e politico-criminale – per il tipo di “scrutinio penale” cui essa parrebbe aprire, anche rispetto alle scelte organizzative dell'impresa, nonché per il relativo ambito applicativo, che sembrerebbe estendersi dalla criminalità organizzata alla criminalità “solo” economica –, sia in termini più propriamente dogmatici, con riguardo alla costruzione del delitto e alla definizione dei suoi elementi costitutivi.

Per tratteggiare brevemente il contesto nel quale il reato di nuovo conio è stato introdotto, occorre osservare come il d.l. 19/2024 (c.d. PNRR *quater*) rappresenti l'ultimo di una serie già articolata di interventi, tutti ispirati all'intento di coniugare, nell'attuazione del PNRR, due contrapposte esigenze: semplificare e velocizzare le procedure amministrative, da un lato, e ciononostante rafforzare i controlli “anti-frode” e prevenire le infiltrazioni criminali nell'economia legale, dall'altro³. Così, in ragione della ritenuta «straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, dunque, della necessità di «un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure» strumentali a tale attuazione, anche il d.l. 19/2024 ha affiancato a interventi

¹ Recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»; il decreto-legge è stato poi convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che non è comunque intervenuta sulla fattispecie penale di cui si tratta.

² Per un primo commento della nuova fattispecie, cfr. M. IANNUZZIELLO, *L'elusione fraudolenta della documentazione antimafia (art. 512-bis, co. 2, c.p.) e l'introduzione per relationem di un nuovo illecito 231, 4 luglio 2024*, reperibile su [compliancehub.it](https://www.compliancehub.it).

³ In argomento, occorre infatti menzionare: il precedente d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233; il d.l. 30 aprile 2022, n. 36, c.d. PNRR 2, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79; il d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, c.d. PNRR 3, recante ulteriori «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (...)», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Con riferimento al primo dei tre interventi – che si rivela di particolare interesse, ad esempio, per la riforma del procedimento di rilascio dell'informazione interdittiva antimafia e l'introduzione della c.d. prevenzione collaborativa – cfr. D. ALBANESE, [Le modifiche del d.l. 152/2021 al 'codice antimafia': maggiori garanzie nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia e nuove misure di 'prevenzione collaborativa'](#), in questa Rivista, 12 gennaio 2022; G. D'ANGELO – G. VARRASO, *Il decreto legge n. 152/2021 e le modifiche in tema di documentazione antimafia e prevenzione collaborativa*, in *Riv. trim. dir. pen. cont.*, 2022, 2, pp. 12 ss.; S. IPPEDICO, *Le interdittive antimafia tra collaborazione e contraddittorio: nuove contraddizioni?*, in *Cass. pen.*, 2023, pp. 4337 ss.

di snellimento delle procedure amministrative un correlato sistema di rafforzamento delle misure per la prevenzione e il contrasto di frodi e altri illeciti nell'utilizzazione delle risorse del PNRR e delle politiche di coesione (art. 3)⁴.

L'intervento si articola in una serie di previsioni di dettaglio, di rilevanza più o meno diretta in materia penale⁵ – in buona sostanza: l'estensione al PNRR delle funzioni e dei poteri del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), nonché la modifica della sua composizione; l'ampliamento dei casi (con modalità da definirsi negli appositi protocolli d'intesa di cui al d.l. 77/2021) in cui la Guardia di Finanza può condividere, anche in deroga al segreto d'ufficio (ma non al segreto investigativo), dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali, ove ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR; ancora, l'inserimento di alcuni reati tributari (articoli 2, 3 e 8 del d. lgs. 74/2000) nell'elenco dei "reati-spia" della sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, co. 4, d. lgs. 159/2011 (per cui v. *infra*) – e si completa, appunto, con l'inserimento di un secondo comma nell'art. 512-*bis* c.p. (la cui rubrica *Trasferimento fraudolento di valori* rimane immutata), che punisce con la reclusione da due a sei anni «chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

Come si evince dalla *Relazione illustrativa*, si tratta di intervento ritenuto necessario dal legislatore in considerazione della circostanza che «gli ingenti investimenti pubblici correlati al PNRR rappresentano un'importante opportunità di profitto per la criminalità organizzata», ciò che sarebbe dimostrato sia dalla più recente casistica giudiziaria, sia dalla ricorrenza in questo contesto di alcuni «oggettivi fattori di rischio»⁶. A tale ultimo proposito, la *Relazione* enumera tre elementi che esporrebbero specificamente gli investimenti PNRR al rischio d'infiltrazione criminale: (i) anzitutto, la *tipologia* degli interventi finanziati, i quali si situerebbero principalmente in settori «tradizionalmente appetibili agli interessi mafiosi» (ad esempio l'edilizia, le infrastrutture o le energie rinnovabili); (ii) in secondo luogo, la «*collocazione territoriale*» di detti interventi, relativi per il 40% alle «regioni meridionali a più alta presenza mafiosa»; infine (iii) la generalizzata «semplificazione delle procedure amministrative» alla quale si accennava, la quale rappresenterebbe ad un tempo «condizione necessaria» per l'attuazione del Piano e fattore di rischio d'infiltrazione mafiosa⁷.

⁴ Cfr. in generale la *Relazione illustrativa* allo Schema di decreto-legge recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), 1° marzo 2024, reperibile su astrid-online.it.

⁵ Cfr. in argomento S. CRIMI, *D.L. 19/2024: le novità in materia penale*, reperibile su altalex.com.

⁶ I virgolettati sono tratti dalla *Relazione illustrativa*, cit., 10.

⁷ Cfr. ancora la *Relazione illustrativa*, cit., 10.

In un siffatto contesto, allora, proprio al «sistema della prevenzione amministrativa antimafia»⁸ di cui al d. lgs. 159/2011 si riconosce un ruolo cruciale, trattandosi di un apparato giuridico specificamente concepito per impedire che soggetti economici direttamente o indirettamente connessi alla criminalità organizzata possano accedere a procedure pubbliche. Tuttavia, si rileva nella *Relazione* come proprio gli istituti “partecipativi” introdotti nel d. lgs. 159/2011 con il “primo” decreto PNRR (d.l. 152/2021)⁹ per esigenze di celerità e semplificazione possano rappresentare essi stessi un fattore di rischio per «l’interesse pubblico sotteso all’adozione del provvedimento antimafia», nella misura in cui essi consentono una conoscenza anticipata «dell’imminente o probabile adozione di un provvedimento»¹⁰, la quale è suscettibile di essere strumentalizzata con finalità elusive. Ad esempio, la comunicazione di avvio del procedimento potrebbe indurre l’interessato a una pronta (quanto fittizia) sostituzione degli organi sociali, dei legali rappresentanti, o ancora dei titolari di imprese, quote o azioni (insomma, delle persone fisiche che, in base all’art. 85 d. lgs. 159/2011, devono essere sottoposte a “verifica antimafia” ai fini del rilascio della documentazione all’operatore economico), per salvaguardare l’apparente legalità dei «soggetti economici che fungono da schermo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni»¹¹.

Proprio alla luce di un siffatto rischio, dunque, e della ritenuta «oggettiva impossibilità di correggere in senso restrittivo il descritto impianto normativo» (in considerazione, come anticipato, della necessità di una celere ed effettiva attuazione degli interventi PNRR, quale esigenza di «ordine pubblico economico»), il legislatore ha ritenuto opportuno azionare la leva della repressione penale, ampliando per l’appunto l’ambito applicativo dell’art. 512-*bis* c.p. (già deputato a sanzionare, tra gli altri, alcuni comportamenti elusivi delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali) per ricomprendervi altresì gli atti elusivi del sistema della prevenzione amministrativa antimafia, reputandoli meritevoli di pena proprio in ragione della «elevata attitudine offensiva ed insidiosa» che li contraddistingue¹².

La nuova fattispecie – che ricalca la struttura del delitto di *Trasferimento fraudolento di valori* di cui al co. 1, i cui elementi costitutivi vengono tuttavia ridefiniti nel co. 2 in funzione del diverso contesto – nasce, dunque, al dichiarato scopo di rafforzare *ab externo* il sistema della prevenzione antimafia rispetto agli investimenti PNRR e

⁸ Così ancora la *Relazione illustrativa*, cit., 10.

⁹ Cfr. nota 3 e i riferimenti bibliografici ivi richiamati.

¹⁰ Cfr. la *Relazione illustrativa*, cit., 11, ove si rileva come la previsione del contraddittorio nel procedimento di rilascio dell’informazione interdittiva antimafia e la c.d. prevenzione collaborativa rispondano all’esigenza di attenuare la rigidità del sistema della prevenzione amministrativa antimafia, bilanciando l’obiettivo di prevenire le infiltrazioni criminali con «la continuità delle attività aziendali e la relativa attuazione delle opere e dei servizi», e operando dunque un bilanciamento tra la «tutela della legalità» e la «libertà di iniziativa economica privata», oltretché con «le necessità di ordine pubblico economico connesse alla effettiva e tempestiva realizzazione dei progetti previsti in ambito PNRR». Nondimeno, si rileva altresì come tali modifiche «potrebbero, almeno in astratto, rendere meno efficace il sistema della prevenzione antimafia».

¹¹ Cfr. ancora la *Relazione illustrativa*, cit., 11.

¹² Cfr. ancora la *Relazione illustrativa*, cit., 12.

costituisce, nella prospettiva del legislatore, strumento per “temperare” l’irrinunciabile snellimento delle procedure, necessario per il conseguimento degli obiettivi del Piano. Tale inquadramento tradisce, a ben vedere, la singolare ispirazione politico-criminale dell’intervento, che sembra attribuire alla reazione penale un ruolo strumentale e quasi di *prima ratio* per il perseguimento di esigenze settoriali e contingenti. Peraltro, l’apparente linearità della formulazione della fattispecie sottende, in realtà, numerose questioni interpretative, atteso che il trapianto del modello d’incriminazione genericamente noto come “intestazione fittizia” nel settore della documentazione antimafia impone d’indagare la tenuta dei suoi elementi costitutivi alla luce del peculiare funzionamento di tale diverso sottosistema normativo. A tale scopo, si ritiene pertanto necessario impostare la presente analisi muovendo da una sintetica disamina della fattispecie di cui al co. 1 dell’art. 512-*bis* c.p., che costituisce riferimento “strutturale” del delitto di nuova introduzione (par. 2); dopodiché, risulta essenziale ricostruire, altrettanto schematicamente, il “sistema” della documentazione antimafia, la cui elusione connota in termini obiettivi e soggettivi il delitto di cui al co. 2 (par. 3); infine, poste tali premesse, la riflessione si concentrerà, in prospettiva dogmatica e politico-criminale, sulla fattispecie in discorso (par. 4 e 5).

2. Il delitto di *Trasferimento fraudolento di valori* (art. 512-*bis*, comma 1, c.p.) quale antecedente e cornice interpretativa della fattispecie di nuova introduzione.

Prendendo, dunque, le mosse dalla fattispecie di *Trasferimento fraudolento di valori*¹³, sulla cui falsariga è stata modellata la nuova disposizione, è noto come il comma 1 dell’art. 512-*bis* c.p. punisca con la reclusione da due a sei anni «chiunque attribuisce

¹³ Per la disamina della fattispecie, cfr. A. BALSAMO – G. DE AMICIS, *L’art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale “anticipata” e prospettive di collaborazione internazionale*, in *Cass. pen.*, 2005, pp. 2075 ss.; E. BELFIORE, *La legalità ripristinata: a proposito del delitto di trasferimento fraudolento di valori*, in *Riv. pen.*, 2009, pp. 421 ss.; F. BRIZZI, *Il trasferimento fraudolento di beni tra sistema penale e sistema di prevenzione*, in *Arch. pen.*, 2014, 2; F. CALABRESE – A. CARUSO – S. M. PANELLA – L. SURACI, *Il trasferimento fraudolento di valori*, Torino, 2018; A. M. DELL’OSSO, *Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale*, Torino, 2017, pp. 157 ss.; L. DELLA RAGIONE, *Il delitto di trasferimento fraudolento di valori: le recenti (timide) aperture della giurisprudenza alla dottrina*, in *Ind. pen.*, 2020, pp. 643 ss.; E. DINACCI, *Trasferimento fraudolento di valori*, 2018, reperibile su treccani.it; D. FALCINELLI, *Sulla natura del delitto di trasferimenti fraudolenti di valori*, in *Giur. it.*, 2002, pp. 507 ss.; A. GALANTI, [La prova dell’intestazione fittizia di beni con particolare riguardo alle quote e beni societari](#), in questa *Rivista*, 8 luglio 2022; A. GULLO, *Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, pp. 595 ss.; C. INGRAO, *Il reato di trasferimento fraudolento di valori. Caratteri e limiti applicativi alla luce di un campione di giudizi delle corti di Palermo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2019, pp. 872 ss.; V. MAIELLO, *Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza*, in *Ind. pen.*, 2008, pp. 205 ss.; F. MUCCIARELLI, *Commento all’art. 12 quinquies d.l. 8/6/1992 n. 306*, in *Leg. pen.*, 1993, pp. 158 ss.; M. PELLEGRINO, *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992)*, in V. MAIELLO (a cura di), *La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi*, Torino, 2015, pp. 3 ss.; M. ZANOTTI, *Le disposizioni di cui all’art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella l. 356/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori*, in P. M. CORSO – G. INSOLERA – L. STORTONI (a cura di), *Mafia e criminalità organizzata*, Torino, 1995, II, pp. 875 ss.

fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter». La fattispecie, prima prevista dall'art. 12-*quinqüies* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306¹⁴, è stata trasferita nel Codice penale in attuazione del principio della c.d. riserva di codice con il d. lgs. n. 21/2018 e si colloca ora nel Capo I del Titolo VIII, dedicato ai delitti contro l'economia pubblica¹⁵.

Soffermando l'attenzione sulla sola prima parte della fattispecie – vale a dire, quella contraddistinta dal dolo specifico di *elusione* (anziché di *agevolazione*), che ha costituito il modello per il nuovo co. 2 –, la disposizione incrimina, con dicitura invero piuttosto generica e volutamente svincolata da concetti civilistici¹⁶, qualsiasi atto di attribuzione ad altri della *titolarità* o della *disponibilità* di denaro, beni o altri cespiti, ove realizzato allo scopo di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali e di contrabbando. L'incriminazione risponde, dunque, come rilevato già dai primi commentatori, all'intento di circoscrivere gli ambiti di liceità, nel contesto dell'autonomia privata, dei negozi fiduciari, indiretti o simulati e di altri atti analoghi¹⁷, a presidio dell'effettività del sistema di prevenzione antimafia.

Le questioni interpretative che hanno principalmente interessato la dottrina e la giurisprudenza – e che paiono altresì di maggiore rilievo rispetto al delitto di cui al nuovo co. 2 – si appuntano essenzialmente (i) sulla rilevanza obiettiva ovvero soltanto

¹⁴ Cfr. d. l. 8 giugno 1992, n. 306, recante *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 1992, n. 356. Com'è altresì noto, nella sua formulazione originaria la disposizione già conteneva un secondo comma, che incriminava il c.d. "possesso ingiustificato di valori", per cui cfr. M. ZANOTTI, *Le disposizioni di cui all'art. 12 quinqüies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella l. 356/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori*, cit., pp. 877 ss. La disposizione è stata, tuttavia, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con sentenza n. 48 del 9 febbraio 1994 (dep. 17 febbraio 1994), per violazione dell'art. 27, secondo comma, Cost. e con d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1994, n. 501, è stata modificata la rubrica della fattispecie (con l'attuale formulazione di *Trasferimento fraudolento di valori*, espungendo la menzione del *possesso ingiustificato*).

¹⁵ Con riferimento a tale collocazione sistematica, cfr. C. INGRAO, *Il reato di trasferimento fraudolento di valori. Caratteri e limiti applicativi alla luce di un campione di giudizi delle corti di Palermo*, cit., p. 881, nel senso che essa accentuerebbe la «dimensione economica del bene giuridico», sebbene la fattispecie in esame sia storicamente connessa ad altri reati che si collocano, invece, tra i delitti contro il patrimonio, come il riciclaggio o l'autoriciclaggio.

¹⁶ Cfr., con riferimento a questo profilo, M. PELLEGRINO, *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-*quinqüies* d.l. n. 306/1992)*, cit., p. 7. In giurisprudenza, *ex multis*, cfr. Cass. pen., sez. II, 21 giugno 2022, n. 41536, in *Riv. dott. comm.*, 2022, 4, pp. 696 ss., nel senso che «il sintagma "attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altre utilità" è, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, da intendersi in modo estremamente ampio, tale da rinviare non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto o "meccanismo" idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione». In senso favorevole, cfr. anche A. BALSAMO – G. DE AMICIS, *L'art. 12-*quinqüies* della legge n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale "anticipata" e prospettive di collaborazione internazionale*, cit., pp. 2075 ss.

¹⁷ In questo senso, cfr. M. ZANOTTI, *Le disposizioni di cui all'art. 12 quinqüies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella l. 356/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori*, cit., p. 875.

soggettiva della direzione teleologica degli atti rispetto alla finalità elusiva; (ii) sulla determinazione della natura istantanea ovvero permanente del reato; infine (iii) sulla definizione della punibilità dell'intestatario fittizio, ovvero degli altri partecipi all'atto di disposizione.

In ordine alla prima questione – ferma la pacifica riconducibilità alla condotta di «attribuzione della titolarità o della disponibilità» di comportamenti del tutto eterogenei e atipici –, si è rilevato in dottrina come una funzione effettivamente selettiva sia svolta dal solo dolo specifico di elusione¹⁸: con l'effetto, tuttavia, – qualora a tale tensione finalistica si attribuisca una consistenza meramente soggettiva – di delimitare l'ambito di applicazione della fattispecie in funzione piuttosto del *fine* soggettivamente perseguito dall'agente, che non di una precisa attitudine offensiva di una condotta, non altrimenti determinata. In tale maniera, si rischierebbe tuttavia di ricostruire e applicare il delitto in funzione di un «disvalore soltanto soggettivo»¹⁹. Su tali basi, pertanto, la dottrina che appare più convincente²⁰ (accolta da rara giurisprudenza)²¹ propone di attribuire a detta finalità elusiva – in linea con l'impostazione dogmatica che suggerisce di valorizzare sistematicamente il dolo specifico rispetto alla dimensione *oggettiva* dell'offesa²² – una consistenza appunto *obiettiva*: richiedendosi, dunque, per l'integrazione del delitto la prova della obiettiva idoneità della condotta a eludere le disposizioni menzionate dalla norma incriminatrice.

Con riferimento alla seconda questione, circa la natura permanente o istantanea del reato in parola²³ – la quale risulta di estremo rilievo anche per la definizione dell'ambito *temporale* di applicazione della nuova fattispecie di cui al co. 2 –, va

¹⁸ Cfr., in argomento, M. PELLEGRINO, *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992)*, cit., pp. 4-5.

¹⁹ Cfr. ancora M. PELLEGRINO, *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992)*, cit., 4, il quale tuttavia rammenta come, nonostante l'assenza di «parametri oggettivi di nitida configurazione», tanto la Corte di Cassazione quanto la Corte Costituzionale abbiano a più riprese rimarcato la compatibilità della fattispecie con i rilevanti vincoli costituzionali in materia penale.

²⁰ Cfr. le fondamentali riflessioni di V. MAIELLO, *Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza*, cit., pp. 208 ss. e in part. p. 209, ove l'Autore censura «la riduzione dei rapporti tra fattispecie criminosa e procedimento di prevenzione all'interno del solo profilo psicologico del reato».

²¹ Cfr. A. GULLO, *Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo*, cit., p. 610, in relazione ad alcune rare aperture rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità, seppur riconducibili a un orientamento del tutto minoritario. Cfr. ad es. Cass. pen., sez. I, 2 aprile 2012, n. 17064, in *CED Cass. pen. 2012*, in ordine alla necessità di accertare la «idoneità oggettiva ad eludere le norme sul sequestro e sulla confisca c.d. di prevenzione», mediante l'apprezzamento di elementi di fatto «capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale».

²² Cfr., con riferimento alla fattispecie in parola, V. MAIELLO, *Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza*, cit., p. 210, in ordine alla sua riconduzione alla categoria dei «reati di pericolo con dolo di danno». Sul tema, in generale, cfr. T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2023, pp. 135 ss.; G. MARINUCCI – E. DOLCINI – G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2024, pp. 578-579, nonché L. PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli elementi finalistici delle fattispecie penali*, Milano, 1993.

²³ Con specifico riferimento a tale questione, cfr. E. BELFIORE, *La legalità ripristinata: a proposito del delitto di trasferimento fraudolento di valori*, cit., pp. 421 ss.; D. FALCINELLI, *Sulla natura del delitto di trasferimenti fraudolenti di valori*, cit., pp. 507 ss.

rammentato come alcune risalenti sentenze di legittimità attribuissero al delitto di trasferimento fraudolento di valori la natura di reato *permanente*: talché, dunque, la fattispecie sarebbe stata applicabile anche a comportamenti precedenti rispetto alla sua introduzione, purché ancora produttivi di effetti elusivi²⁴. Di contro, la dottrina pressoché unanime e, poi, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2001²⁵ hanno riconosciuto al delitto in discorso la natura di reato *istantaneo* (sebbene ad effetti permanenti), individuando il momento consumativo nell'attribuzione fittizia ed escludendone, dunque, l'applicazione a fatti pregressi, a prescindere dal permanere della situazione anti-giuridica.

Infine, se assume un limitato rilievo pratico l'alternativa qualificazione del delitto come reato *comune* ovvero come reato *proprio* (o, quantomeno, a soggettività ristretta)²⁶, ben più complessa è la soluzione della terza questione delineata in premessa, relativa alla punibilità dei soggetti *intestatari fittizi*, che pare destinata a riproporsi anche con riferimento al delitto di nuova introduzione. Sintetizzando la copiosa produzione dottrinale e giurisprudenziale in argomento, può dirsi che si contendono il campo due opposte impostazioni: (i) la prima, proposta dalla dottrina, configura la fattispecie alla stregua del *reato plurisoggettivo improprio* («che si perfeziona attraverso la necessaria convergenza [...] di plurime condotte [...], delle quali una soltanto viene espressamente assoggettata a pena») ²⁷ e desume, perciò, dalla mancata previsione espressa di una pena per l'intestatario fittizio l'implicita scelta del legislatore di considerare tale soggetto un partecipe necessario *non punibile*; (ii) la seconda, che si attesta invece in giurisprudenza, muove dalla configurazione del reato come delitto *a forma libera* (realizzabile, dunque, sia mediante atti unilaterali che plurilaterali), per affermare la punibilità dell'intestatario fittizio sulla base dell'ordinaria funzione di incriminazione svolta dall'art. 110 c.p. (purché, beninteso, questi risulti consapevole dello scopo perseguito dall'interponente)²⁸.

²⁴ Cfr. E. BELFIORE, *La legalità ripristinata: a proposito del delitto di trasferimento fraudolento di valori*, cit., p. 421. Quale esempio di tale orientamento giurisprudenziale, cfr. ad es. Cass. pen., sez. III, 23 novembre 1999, n. 89, in *Cass. pen.*, 2000, pp. 3121 ss., nel senso che la condotta di fittizia attribuzione e soprattutto «l'evento giuridico, che coincide con la lesione o la messa in pericolo dell'interesse dell'Amministrazione (...)» si protrarrebbero nel tempo proprio per volontà dei soggetti agenti, cosicché l'art. 12-*quinqies* dovrebbe applicarsi anche «ai trasferimenti fraudolenti di beni che, pur essendo iniziati prima, sono tuttavia proseguiti anche dopo l'entrata in vigore».

²⁵ Cfr. Cass. pen., sez. un., 28 febbraio 2001, n. 8, in *Giur. it.*, 2002, con nota di D. FALCINELLI, ove la Suprema Corte ritiene che l'art. 12-*quinqies* costituisca un'ipotesi di «reato istantaneo con effetti di natura permanente», il cui disvalore si esaurisce nella realizzazione dell'attribuzione fittizia, che ne segna altresì il momento consumativa. Nessun rilievo giuridico assume, invece, il permanere della «situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento», costituente all'evidenza «un postfatto non punibile».

²⁶ Per le opposte posizioni, cfr. M. PELLEGRINO, *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-*quinqies* d.l. n. 306/1992)*, cit., p. 6.

²⁷ Cfr. in argomento essenzialmente V. MAIELLO, *Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza*, cit., p. 214. In relazione alla figura del reato plurisoggettivo improprio, cfr. in generale M. ZANOTTI, voce *Reato plurisoggettivo*, in *Dig. disc. pen.*, XI, Torino, 1996, pp. 328 ss.

²⁸ Al riguardo, cfr. *ex multis*, tra le più recenti, Cass. pen., sez. II, 7 maggio 2022, n. 39774, in *CED Cass. pen.* 2023, ove si esclude espressamente che il delitto di trasferimento fraudolento di valori abbia natura di reato

Se tali sono, in definitiva, i principali snodi concettuali dai quali dipende l'applicazione del primo comma dell'art. 512-*bis* c.p. – e sui quali, come si è visto, si registra una tendenziale contrapposizione tra l'impostazione dottrinale e la contraria propensione estensiva della giurisprudenza –, non può escludersi che, in ragione dell'identità strutturale delle due figure criminose, anche l'interpretazione del nuovo delitto di cui al secondo comma imponga di risolvere analoghe questioni. La diversa proiezione finalistica della condotta punita richiede, tuttavia, anche una preliminare riflessione sul ruolo delle disposizioni in materia di documentazione antimafia (e del loro contenuto) nell'economia della fattispecie.

3. Cenni in materia di documentazione antimafia: delimitazione della proiezione teleologica della fattispecie.

Dal momento che, come si è anticipato, il secondo comma dell'art. 512-*bis* c.p. circoscrive il proprio ambito applicativo facendo riferimento alla finalità di elusione delle «disposizioni in materia di documentazione antimafia», anche la disamina del contenuto di queste ultime rappresenta tassello essenziale per l'inquadramento degli elementi costitutivi del delitto di nuova introduzione, in disparte per ora il tema della rilevanza oggettiva, ovvero soltanto soggettiva, di tali disposizioni nella struttura della fattispecie.

Come si accennava in premessa, nel contesto delle misure extra-penali o para-penali di contrasto al fenomeno criminale organizzato e alla sua infiltrazione nei circuiti leciti del sistema economico – ora sistematizzate nel *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*, d. lgs. 159/2011 – si è progressivamente affermato anche un sottosistema di «burocrazia punitiva»²⁹, imperniato sulla c.d. documentazione antimafia, quale strumento parallelo alle misure di prevenzione personali e, soprattutto, patrimoniali. L'obiettivo essenziale di tale complesso di previsioni era rappresentato, al momento della sua introduzione ad opera della legge Rognoni-La Torre³⁰,

plurisoggettivo improprio, affermandosi per converso che esso rappresenta una «fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, sicché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma»; in relazione al dolo dell'intestatario fittizio, cfr. ad es. da ultimo Cass. pen., sez. II, 28 marzo 2024, n.16997, in *CED Cass. pen. 2024*, nel senso che «non è affatto necessario che l'intestatario fittizio del bene sia animato dal dolo specifico che fonda la condotta dell'interponente, il solo direttamente interessato ad eludere, in tal modo, la possibile adozione di misure di prevenzione patrimoniale a suo carico. È sufficiente, infatti, che tale finalità sia nota all'interposto che abbia fornito il suo necessario apporto nella sua effettiva consapevolezza».

²⁹ Cfr. per questa espressione P. TRONCONE, *Origine ed evoluzione delle misure preventive antimafia*, in G. AMARELLI – S. STICCHI DAMIANI (a cura di), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, Torino, 2019, p. 24.

³⁰ Si fa riferimento alla legge 13 settembre 1982, n. 646, recante *Disposizioni in materia di misure di prevenzione*

dall'«impedire [ai circuiti mafiosi] di entrare in contatto con la Pubblica Amministrazione per conseguire appalti di fornitura di beni e servizi»³¹, intervenendo anticipatamente mediante la predisposizione di una sorta di “barriera all’ingresso” preventiva – rispetto al mercato delle commesse pubbliche – per le imprese direttamente o indirettamente connesse alla criminalità organizzata. A tale scopo, dunque, è stato attribuito alle Prefetture uno specifico potere di accertamento e certificazione, circa la (non) sussistenza – in capo al singolo, all’impresa o alla società che intendano presentarsi come controparti della Pubblica Amministrazione – di condizioni o provvedimenti ostativi o interdittivi, ovvero più in generale di “indici” di prossimità alla criminalità di stampo mafioso, con le convergenti finalità di tutelare la libera concorrenza, impedire alle organizzazioni criminali di acquisire ricchezza lecita e di preservare la stessa Pubblica Amministrazione dall’esposizione a contatti con soggetti connessi a circuiti criminali³².

Per delimitare i presupposti e l’oggetto dell’accertamento e della valutazione da parte della Prefettura giova riferirsi direttamente alle disposizioni ora in vigore, la cui elusione identifica la proiezione teleologica del delitto di nuova introduzione. Ebbene, tale paradigma di controllo amministrativo anticipato è ora disciplinato, a seguito di successivi interventi normativi, dagli artt. 82 ss. del d. lgs. 159/2011, ove anzitutto si specifica come la documentazione antimafia sia attualmente costituita dalla comunicazione antimafia (art. 84, co. 2) e dall’informazione antimafia (art. 84, co. 3), il cui distinto ambito di operatività è delimitato, in buona sostanza, in funzione della natura o dell’ammontare dell’atto che la Pubblica Amministrazione deve stipulare o rilasciare (art. 91, co. 1)³³.

Limitando l’analisi a quanto di rilievo per circoscrivere l’ambito applicativo della fattispecie di cui all’art. 512-*bis*, comma 2, c.p., deve anzitutto farsi riferimento all’art. 83, comma 1, d. lgs. 159/2011, là dove si prevede che un fitto elenco di soggetti “pubblici”³⁴ sia tenuto ad acquisire la documentazione antimafia (la comunicazione, ovvero

di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

³¹ Cfr. ancora le considerazioni di P. TRONCONE, *Origine ed evoluzione delle misure preventive antimafia*, cit., pp. 24-25.

³² Il possesso di detta certificazione antimafia, infatti, costituiva sin dall’origine condizione necessaria per l’instaurazione di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (ad es. partecipazione ad appalti pubblici e stipula di contratti pubblici), ma anche per il loro mantenimento nel tempo (potendo, ad esempio, un’interdizione antimafia prefettizia determinare la revoca di un’aggiudicazione già conseguita). In argomento, per una precisa disamina dell’evoluzione storica di tale legislazione, cfr. F. CARINGELLA, *Legislazione antimafia e appalti pubblici*, in *Urb. e app.*, 1997, pp. 369 ss.

³³ Con riferimento al sistema della prevenzione amministrativa antimafia, cfr. i diversi contributi contenuti in G. AMARELLI – S. STICCHI DAMIANI (a cura di), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, cit.; in particolare, con riferimento ai rapporti tra comunicazione e informazione antimafia, cfr. A. DE PASCALIS, *Le comunicazioni antimafia: autonomia o sovrapposizione con le informazioni?*, *ivi*, pp. 73 ss.

³⁴ Ai sensi dell’art. 83, co. 1, precisamente: «le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici».

l'informazione) *prima* di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67 del medesimo *Codice* (che si riferisce a una serie articolata di atti di licenza, concessione, iscrizione).

Con riferimento, invece, al contenuto della valutazione demandata all'autorità prefettizia per il rilascio della documentazione in discorso – che, con tutta evidenza, molto rileva ai fini penali, in quanto circoscrive il potenziale oggetto delle condotte dissimulatorie punite dal nuovo art. 512-*bis*, comma 2, c.p., –, occorre analizzare partitamente la comunicazione e l'informazione antimafia.

Come previsto dall'art. 84, co. 2, d. lgs. 159/2011, la comunicazione antimafia consiste semplicemente «nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67»: si tratta, dunque, di un atto «a contenuto vincolato», che può avere esito interdittivo ovvero liberatorio³⁵ e dipende da un accertamento meramente documentale. Osta, in particolare, al rilascio di una comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 67, anzitutto l'avvenuta applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione personali previste dal libro I, titolo I, capo II del *Codice antimafia*; tale effetto preclusivo si estende, in forza del disposto del co. 4 dell'art. 67, per un periodo di cinque anni, sia a chi sia convivente con la persona sottoposta alla misura di prevenzione, sia nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. Infine, l'ottenimento di una comunicazione antimafia liberatoria è precluso alle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, co. 3-*bis*, c.p.p. (co. 8), nonché ai soggetti “collegati” di cui al co. 4.

Sempre con riferimento alla comunicazione antimafia, giova rammentare come la Corte costituzionale abbia recentemente avuto occasione di precisarne la funzione sistematica e politico-criminale, nella motivazione della sentenza di declaratoria di illegittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.) del d.l. 113/2018, nella parte in cui esso aveva integrato il catalogo di cui al citato co. 8 di ulteriori reati “ostativi” al rilascio della comunicazione³⁶. Precisamente, il d.l. 113/2018³⁷ aveva incluso nel co. 8 dell'art. 67 anche i reati di cui all'art. 640, secondo comma, n. 1), c.p., ove commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e di cui all'art. 640-*bis* c.p.: in proposito, ha rilevato tuttavia la Corte come l'incapacitazione economico-amministrativa del destinatario di una comunicazione antimafia interdittiva si giustifichi proprio e soltanto in funzione della sua «specifica valenza nel contrasto alla mafia», mentre le fattispecie

³⁵ Cfr. A. DE PASCALIS, *Le comunicazioni antimafia: autonomia o sovrapposizione con le informazioni?*, cit., pp. 74-75.

³⁶ Cfr. Corte cost., sent., 30 luglio 2021, n. 178, in *Giur. cost.*, 2021, 4, pp. 1751 ss.

³⁷ Cfr. il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, recante *Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, convertito con modificazioni dalla l. 1 dicembre 2018, n. 132.

di cui agli artt. 640 e 640-*bis* c.p. hanno una «dimensione individuale» e non costituiscono, di per sé, «un indice di appartenenza a un'organizzazione criminale». Per tale ragione, l'estensione di effetti interdittivi ai soggetti condannati per tali due fattispecie è stata ritenuta sproporzionata e tale da determinare un'irragionevole limitazione della libertà d'iniziativa economica³⁸.

Venendo, invece, all'informazione antimafia³⁹, essa consiste, come previsto dall'art. 84, co. 3, non solo nell'attestazione della sussistenza o meno di una di dette cause di decadenza, sospensione o divieto, ma anche nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate⁴⁰. La possibile sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa è desunta, per espressa previsione dello stesso art. 84, co. 4 del *Codice antimafia*, da una serie di «situazioni»: (i) i provvedimenti che dispongono una misura cautelare, o il giudizio, o ancora di condanna non definitiva, per una serie di reati elencati (i c.d. «reati-spia»)⁴¹; (ii) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; (iii) l'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 c.p.⁴²; (iv) gli accertamenti prefettizi; (v) le sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui ai punti (i) e (ii), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia⁴³.

³⁸ Cfr. per i virgolettati ancora Corte cost., sent., 30 luglio 2021, n. 178, cit.

³⁹ In argomento, cfr. A. LEVATO, *Ratio e requisiti delle informative antimafia*, in G. AMARELLI – S. STICCHI DAMIANI (a cura di), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, cit., pp. 31 ss.

⁴⁰ Il disposto dell'art. 84 è altresì integrato dall'art. 91, co. 6, nel senso che «il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva».

⁴¹ La lett. a) del co. 4 dell'art. 84 fa riferimento ai provvedimenti «che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-*bis*, 603-*bis*, 629, 640-*bis*, 644, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

⁴² Più precisamente, la lett. c) del co. 4 dell'art. 84 recita: «salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste».

⁴³ Sulla contrapposizione, in tale elenco, tra interdittive antimafia specifiche e generiche, cfr. G. AMARELLI,

A differenza, quindi, dell'accertamento meramente documentale necessario per il rilascio della comunicazione, l'informazione antimafia demanda all'autorità prefettizia anche una valutazione di carattere discrezionale e, segnatamente, la formulazione di un giudizio prognostico circa l'esistenza di un tentativo di condizionamento dell'operatore economico da parte della criminalità organizzata, da effettuarsi sulla base degli indici tipizzati⁴⁴. Al proposito, e per quanto di interesse nell'economia del presente lavoro, deve anzitutto rilevarsi il progressivo ampliamento da parte del legislatore del catalogo dei c.d. "reati-spia" che, in forza di successivi (e anche recenti) interventi di riforma, si estende ora a fattispecie non *necessariamente* riconducibili a organizzazioni criminali e anzi piuttosto tipiche della "criminalità economica" (ad es. il reato di cui all'art. 640-*bis* c.p., ovvero i delitti tributari introdotti nel 2024). Tale tendenza si lega alla seconda riflessione, relativa alla definizione del margine di valutazione residuante al Prefetto, circa la *significatività* di tali "reati-spia": potendosi individuare, in effetti, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, tanto pronunce che reputano il reato-spia «di per sé sufficiente» per l'adozione di un provvedimento interdittivo⁴⁵, quanto pronunce che invece demandano all'autorità prefettizia un «autonomo apprezzamento, nel suo contenuto intrinseco, delle risultanze penali, senza istituire un automatismo»⁴⁶. Legando la tendenza estensiva da parte del legislatore all'impostazione più "rigoristica" della giurisprudenza amministrativa, si può certamente ravvisare un rischio di dilatazione dello strumento dell'informazione antimafia ben oltre il perimetro del «contrasto alla mafia», al quale faceva riferimento la stessa Corte Costituzionale, potendo un provvedimento interdittivo attingere, ad esempio, un soggetto condannato per delitti "economici", senza che intervenga un accertamento dell'effettiva strumentalità di tali delitti all'attività di organizzazioni criminali.

Infine, così perimetrato – anche criticamente – l'ambito obiettivo di operatività della documentazione antimafia, deve farsi riferimento al relativo ambito soggettivo, previsto dall'art. 85 (che è, anzi, quello che più rileva ai fini della disposizione incriminatrice di cui all'art. 512-*bis*, co. 2, c.p.). L'art. 85, infatti, individua i soggetti ai quali deve riferirsi la verifica, distinguendo tra imprese individuali e società. Nel caso di imprese individuali, la documentazione antimafia è riferita al "titolare" e al "direttore

Le interdittive antimafia "generiche" tra interpretazione tassativizzante e dubbi di costituzionalità, in G. AMARELLI – S. STICCHI DAMIANI (a cura di), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, cit., pp. 207 ss.

⁴⁴ Cfr. A. LEVATO, *Ratio e requisiti delle informative antimafia*, cit., pp. 41 ss.

⁴⁵ Cfr. ad es. Cons. Stato, sez. III, 28 ottobre 2016, n.4555, nel senso che si tratterebbe «di un catalogo di reati che, nella valutazione *ex ante* fattane dal legislatore, integra una 'spia' di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione».

⁴⁶ Cfr. in questo senso Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 981, che distingue tra il «valore estrinseco del provvedimento giurisdizionale emesso in sede penale» dal «contenuto intrinseco di tale provvedimento», che deve costituire l'oggetto dell'apprezzamento del Prefetto. In argomento, cfr. anche S. STICCHI DAMIANI, *Le interdittive tra lacune normative e discrezionalità amministrativa: il ruolo del giudice amministrativo nell'individuazione degli elementi indiziari*, in G. AMARELLI – S. STICCHI DAMIANI (a cura di), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, cit., pp. 89 ss. e in part. pp. 98 ss.

tecnico”, ove presente. Rispetto alle società di capitali, invece, deve farsi riferimento al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, oltretutto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio unico; per le società di persone, dovrà farsi riferimento a tutti i soci, con l’eccezione delle s.a.s., per le quali rileveranno soltanto i soci accomandatari. La documentazione in parola dovrà, inoltre, riferirsi anche ai componenti del collegio sindacale e dell’organismo di vigilanza, nominato ai sensi del d. lgs. 231/2001. La sola informazione antimafia, infine, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti già elencati.

Conclusivamente, pare opportuno sottolineare due profili della disciplina in discorso, che paiono rilevanti proprio rispetto alle successive valutazioni di opportunità e necessità di una sanzione penale per i comportamenti che mirano a eluderla: anzitutto, risulta dall’indagine condotta che la documentazione antimafia, benché formalmente qualificata come strumento di prevenzione amministrativa, si contraddistingua per una indubbia portata afflittiva e limitativa dell’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, spesso tuttavia ancorata a presupposti di debole consistenza⁴⁷; inoltre, deve rilevarsi come le disposizioni sinora analizzate risultino al proprio interno già provviste di dispositivi *lato sensu* “anti-elusivi”, ad esempio là dove si estendono i destinatari delle verifiche in forza di rapporti di parentela, convivenza o di fatto, ovvero si attribuisce rilievo indiziante a vicende “anomale” nella proprietà, nella gestione o nell’organizzazione dell’impresa o società.

4. Il nuovo delitto di “trasferimento fraudolento di valori” con finalità di elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia: considerazioni generali.

Venendo, alla luce di tali premesse, all’esame del delitto di cui al comma 2 dell’art. 512-*bis* c.p., si è già dato conto delle ragioni (contingenti) che hanno ispirato la sua previsione e della natura (di decreto-legge) del provvedimento che l’ha introdotto: ebbene, non può tacersi come entrambi tali fattori ingenerino una perplessità di ordine generale circa la stessa giustificazione politico-criminale della fattispecie in discorso. Infatti, pur nel contesto di un intervento (il d.l. 19/2024) originato da sicure ragioni di urgenza, la decisione d’introdurvi tale “appendice penalistica” risulta al principio viziata da una censurabile quanto ricorrente impostazione emergenziale, che parrebbe ancora attribuire al diritto penale un ruolo primario nella “soluzione” di problemi urgenti. D’altra parte, non si tratta nemmeno – com’era accaduto nel 1992, in occasione dell’introduzione del delitto di cui al co. 1 – di far fronte a una “emergenza criminale”⁴⁸:

⁴⁷ Al riguardo, si rinvia alle osservazioni di F. MAZZACUVA, *La natura giuridica delle misure interdittive antimafia*, in G. AMARELLI – S. STICCHI DAMIANI (a cura di), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, cit., pp. 57 ss.

⁴⁸ Ricollega ad esempio M. PELLEGRINO, *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992)*, cit., p. 3, l’introduzione della fattispecie di *Trasferimento fraudolento di valori* alla «onda emotiva conseguente ai tragici attentati di Capaci e di via D’Amelio».

tutt'al contrario, urgente è piuttosto, nel limitato contesto del PNRR, l'applicazione della disciplina extra-penale in materia di controlli amministrativi, alla cui necessità di irrobustimento si piega, impropriamente, la comminatoria di sanzioni penali. Come si è già rammentato, infatti, è proprio alla luce della ritenuta «oggettiva impossibilità di correggere in senso restrittivo» il sistema della documentazione antimafia – essendo la sua flessibilità essenziale alla più celere attuazione degli interventi PNRR – che il legislatore ha giustificato l'introduzione del co. 2 dell'art. 512-*bis* c.p., per criminalizzare i comportamenti che tentino di strumentalizzare detta flessibilità con intento elusivo. Con tutta evidenza, si tratta d'impostazione politico-criminale che sovverte il tradizionale rapporto di priorità tra intervento penale ed extra-penale, antepoendo il primo alla stessa opportunità di una riforma amministrativa. D'altra parte, come pure si anticipava, la fattispecie penale risulterà applicabile a un ambito sicuramente più ampio dei soli fondi PNRR, che hanno ispirato la sua introduzione, ed è peraltro destinata a sopravvivere a queste misure eccezionali di sostegno e ripresa: con il risultato, dunque, che la previsione in discorso risulta eccedere tanto in termini obiettivi quanto temporali le stesse ragioni di necessità e urgenza che astrattamente giustificano il d.l. 19/2024.

Con riferimento, poi, alla collocazione sistematica della nuova fattispecie, pare potersi affermare che il suo inserimento quale co. 2 dell'art. 512-*bis* c.p. in parte accentui e in parte invece risolva i problemi interpretativi già sollevati in dottrina con riferimento al co. 1. Per un verso, infatti, la rubrica *Trasferimento fraudolento di valori* risulta ancor più disallineata rispetto al contenuto della fattispecie⁴⁹, posto che non figurano quali elementi costitutivi espressi di nessuno dei due delitti né il necessario compimento di atti di trasferimento in senso stretto (ove s'intenda tale locuzione come riferita a veri e propri negozi traslativi), né il requisito della fraudolenza; peraltro, nel co. 2 si affiancano agli atti traslativi anche atti "organizzativi", come l'attribuzione di cariche sociali. Per altro verso, invece, può risultare più coerente con il comma 2 che con il comma 1 la collocazione del delitto nella partizione codicistica dedicata ai delitti contro l'economia pubblica: se, infatti, tale soluzione topografica non era parsa a tutti convincente al momento del trasferimento della fattispecie di cui all'art. 12-*quinquies* nel codice penale⁵⁰, il comma 2, di contro, sembra ambientarsi bene nel relativo Capo, rappresentando – come si anticipava – le disposizioni in tema di documentazione antimafia un presidio (anche) a favore del mercato e della libera concorrenza⁵¹, coerente con la tutela dell'ordine economico.

Infine, per concludere con le considerazioni generali, si ritiene di potersi affermare con sufficiente certezza che la fattispecie – in quanto identica per struttura a quella di cui al co. 1 e, dunque, anch'essa reato istantaneo con effetti permanenti – sarà

⁴⁹ Rilevava già con riferimento al co. 1 la «discrasia terminologica tra rubrica e testo della norma», ritenuta causa di «equivoci interpretativi», A. GALANTI, *La prova dell'instestazione fittizia di beni con particolare riguardo alle quote e beni societari*, cit., p. 1.

⁵⁰ Cfr. C. INGRAO, *Il reato di trasferimento fraudolento di valori. Caratteri e limiti applicativi alla luce di un campione di giudizi delle corti di Palermo*, cit., p. 882, che ne prospetta l'alternativa collocazione entro i delitti contro il patrimonio.

⁵¹ Cfr. P. TRONCONE, *Origine ed evoluzione delle misure preventive antimafia*, cit., pp. 24-25.

applicabile soltanto ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore: definitivamente superata, infatti, l'impostazione giurisprudenziale che attribuiva al delitto di *Trasferimento fraudolento di valori* la natura di reato permanente, l'eventuale perduranza degli *effetti* di atti dissimulativi non dovrebbe in ogni caso bastare per fondare la punibilità *ex post* di fatti realizzati *prima* dell'introduzione della nuova fattispecie⁵².

5. Una possibile ricostruzione degli elementi del delitto e i prospettabili problemi interpretativi.

Volgendo l'attenzione al contenuto della fattispecie, si è già rammentato come il co. 2 dell'art. 512-*bis* c.p. punisca con la reclusione da due a sei anni «chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni». Secondo l'unico arresto di legittimità finora rinvenibile in relazione a tale delitto, la novella semplicemente «amplia la portata della rilevanza penale della intestazione fittizia», prendendo in considerazione lo specifico caso dell'elusione delle disposizioni antimafia, senza che ciò beninteso incida sulla portata dell'ipotesi criminosa di cui al primo comma⁵³. Anche il nuovo delitto, dunque, risponde allo scopo di limitare l'autonomia privata (e organizzativa, con riferimento alla società) rispetto al compimento di negozi simulati o fiduciari. Esso si distingue, tuttavia, dal co. 1 sotto alcuni significativi aspetti, sui quali ci si soffermerà diffusamente nei paragrafi seguenti, ma che giova sin d'ora elencare, onde indicare la traiettoria della successiva ricerca.

In primo luogo, uno dei principali profili d'interesse della nuova fattispecie è rappresentato dal fatto che il delitto punisca sia atti variamente *traslativi* o *attributivi* della *titolarità* di imprese, quote o azioni, come già previsto nel co. 1, sia (ciò che è inedito) atti *organizzativi*, quali l'attribuzione di cariche sociali. Quest'ultima, infatti, rappresenta l'esito di un procedimento complesso, che può coinvolgere (e normalmente coinvolge) la responsabilità deliberativa dell'assemblea: essa richiede, pertanto, una riflessione specifica, che non ne riduca la ricostruzione agli schemi ermeneutici già sviluppati con riguardo a una casistica composta principalmente di atti bilaterali traslativi.

In secondo luogo, la direzione teleologica della condotta all'elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia impone di parametrare l'esegesi

⁵² Con specifico riferimento a tale questione, cfr. ancora E. BELFIORE, *La legalità ripristinata: a proposito del delitto di trasferimento fraudolento di valori*, cit., pp. 421 ss.; D. FALCINELLI, *Sulla natura del delitto di trasferimenti fraudolenti di valori*, cit., pp. 507 ss.

⁵³ Cfr. Cass. pen., sez. III, 10 giugno 2024, n. 27410, in *Banca dati De Jure*: la pronuncia respinge la tesi di un ricorrente, a mente della quale la modifica dell'art. 512-*bis* c.p. dimostrerebbe che la finalità di eludere le disposizioni del codice antimafia non fosse in precedenza ricompresa nella fattispecie incriminatrice. Rileva M. IANNUZZIELLO, *L'elusione fraudolenta della documentazione antimafia (art. 512-*bis*, co. 2, c.p.) e l'introduzione per relationem di un nuovo illecito 231*, cit., come tra le due fattispecie si possa configurare un rapporto di specialità, con riferimento all'oggetto della condotta e al contesto di operatività.

della fattispecie a tale distinto sottosistema normativo, anziché a quello in materia di misure di prevenzione: una differenza che risulta di non poco momento, tanto in termini dogmatici che politico-criminali, ove si consideri la diversa impostazione e il distinto scopo delle due discipline, nonché la latitudine ben più ampia dei presupposti rilevanti ai fini della valutazione prefettizia per il rilascio della comunicazione o dell'informazione antimafia e, dunque, dei casi potenzialmente oggetto di scrutinio penale ai sensi del secondo comma dell'art. 512-*bis* c.p. Non v'è chi non veda, ad esempio, come la citata progressiva estensione del catalogo di cui all'art. 84, che elenca i reati "spia" rispetto alla sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa – ampliato fino a ricomprendere, ad esempio, anche alcuni delitti tributari – rischi di dilatare di riflesso l'ambito applicativo della fattispecie del co. 2 ben oltre i casi di diretta contiguità con un sodalizio criminale, fino a tramutarla in presidio della "trasparenza" nel diritto penale dell'economia⁵⁴.

Da ultimo, anche in termini strutturali il delitto di cui al co. 2 presenta un profilo di specificità, perché si conclude con la previsione che il comportamento di fittizia attribuzione sia punito soltanto *qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni*, così componendosi di un'ulteriore clausola (della cui natura si discuterà *infra*) di selezione della tipicità obiettiva. Per converso, rispetto alla fattispecie che lo precede, il co. 2 non si apre con la clausola di riserva, che fa salva l'applicazione di un più grave reato: ciò che, con tutta evidenza, complica la soluzione dei quesiti relativi al concorso tra il nuovo delitto e altre fattispecie limitrofe e potenzialmente interferenti (tra tutte, quella di cui al co. 1)⁵⁵.

5.1. La fittizia attribuzione della titolarità di imprese, quote o azioni.

La prima condotta punita è costituita dall'*attribuire fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni*: si tratta di ipotesi che, ai fini che ora interessano, possono essere analizzate congiuntamente, trattandosi in tutti i casi di atti "traslativi" o "attributivi", funzionali a creare una "fraudolenta" difformità tra apparenza e sostanza in ordine alla riferibilità *soggettiva* di attività economiche o partecipazioni sociali, rispetto ai cui *titolari* si delimita l'ambito delle verifiche antimafia. Riferimento socio-criminologico di tale previsione possono essere la c.d. «impresa di proprietà del

⁵⁴ Al riguardo, va menzionato come già rispetto alla fattispecie di cui all'art. 12-*quinquies* parte della dottrina vedesse tralucere un'idea di tutela della "trasparenza" delle transazioni economiche: cfr. M. ZANOTTI, *Le disposizioni di cui all'art. 12 quinquies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella l. 356/1992 in materia di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori*, cit., p. 875; cfr. analogamente A. GALANTI, *La prova dell'instestazione fittizia di beni con particolare riguardo alle quote e beni societari*, cit., p. 2. È significativo che entrambi gli Autori collegano a tale dilatazione del riferimento della tutela la capacità della fattispecie di colpire anche fenomeni diversi da quello della criminalità organizzata e, principalmente, la criminalità di tipo economico.

⁵⁵ In relazione a tale profilo, cfr. M. PELLEGRINO, *Il trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992)*, cit., pp. 17 ss., con riferimento all'art. 12-*quinquies* e al controverso concorso di tale fattispecie con i delitti di riciclaggio, o favoreggiamento.

mafioso» e, soprattutto, la c.d. «impresa a partecipazione mafiosa»⁵⁶, entrambe caratterizzate da una sfasatura tra l'apparente titolarità lecita e l'effettivo controllo mafioso, realizzata per neutralizzare l'applicazione delle misure di prevenzione, ma anche delle disposizioni amministrative antimafia⁵⁷.

Al proposito, si può ritenere che l'applicazione di tale segmento della fattispecie rispecchierà, in generale, l'impostazione interpretativa che si è sviluppata con riguardo al co. 1, in tema di fittizia intestazione di imprese o partecipazioni, sia in punto di individuazione degli atti punibili, che di precisazione del requisito della fittizietà, o ancora di individuazione dei soggetti concorrenti⁵⁸. Non va trascurato, tuttavia, come la condotta tipizzata nel primo comma dell'art. 512-*bis* c.p. consista nell'attribuire fittiziamente ad altri la *titolarità* o *disponibilità* di beni o cespiti e come proprio tale formulazione molto ampia abbia consentito alla giurisprudenza di legittimità di ricondurre nell'alveo della fattispecie casi anche molto eterogenei⁵⁹. Al co. 2, invece, si rinviene un esclusivo riferimento all'attribuzione fittizia della *titolarità*, senza alcuna menzione del trasferimento della *disponibilità*. Se s'intendono tali due concetti come riferiti, il primo, a una generica nozione di "proprietà" e, il secondo, a un'altrettanto generico "rapporto di fatto", l'omessa ripetizione della *disponibilità* nel co. 2 può spiegarsi in considerazione dell'oggetto dell'attribuzione (limitato in questo caso a sole imprese, quote o azioni), ma soprattutto del tipo di scrutinio previsto dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia (che si riferiscono, invero, a figure soggettive tipiche di *titolari*, come l'*imprenditore* e i *soci* e, a differenza della disciplina in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non attribuiscono rilievo al diverso requisito della *disponibilità* del bene).

Peraltro, nella fattispecie in discorso risulta altresì essenziale raccordare la condotta tipica con il già citato art. 85, che individua i *soggetti* sottoposti a verifica, proprio al fine di attribuire un rilievo anzitutto *obiettivo* alla finalità di elusione: sicché, con tutta evidenza, non potrà rilevare l'attribuzione, pur fittizia, della qualifica di socio, là dove essa non sia rilevante, ai fini del rilascio della documentazione antimafia. Di conseguenza, in base al disposto dell'art. 85: (i) rispetto all'impresa, rileverà l'attribuzione del ruolo di *imprenditore* (il quale, a ben vedere, non dipenderà da un qualsivoglia atto d'investitura simulato, bensì dall'*apparente* esercizio dell'attività d'impresa); (ii) rispetto alle società di persone, rileverà la posizione di *tutti i soci* per le

⁵⁶ Cfr. A. BALSAMO – G. DE AMICIS, *L'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale "anticipata" e prospettive di collaborazione internazionale*, cit., p. 2079.

⁵⁷ Cfr. ancora Cfr. A. BALSAMO – G. DE AMICIS, *L'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale "anticipata" e prospettive di collaborazione internazionale*, cit., p. 2080.

⁵⁸ Per una disamina della rilevante casistica, si rinvia ad A. GALANTI, *La prova dell'intestazione fittizia di beni con particolare riguardo alle quote e beni societari*, cit., pp. 10 ss. Osserva F. BRIZZI, *Il trasferimento fraudolento di beni tra sistema penale e sistema di prevenzione*, cit., 2 come proprio l'intestazione fittizia di compendi societari abbia consentito una recente "riscoperta" della fattispecie di trasferimento fraudolento.

⁵⁹ Cfr. ancora A. GALANTI, *La prova dell'intestazione fittizia di beni con particolare riguardo alle quote e beni societari*, cit., p. 12.

s.s. e le s.n.c., mentre per le s.a.s. dovrà aversi riguardo ai soli *soci accomandatari* (nonché, nel caso di soci persone giuridiche, anche ai soci persone fisiche di queste ultime); (iii) infine, rispetto alle società di capitali rileverà soltanto l'attribuzione (fittizia) della partecipazione di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero dell'intero capitale in caso di società con socio unico.

Con riferimento a tale fattispecie, potrà altresì riproporsi il controverso tema della rilevanza penale dell'assunzione della qualità di socio occulto da parte di soggetto "interdetto" ai sensi delle disposizioni antimafia⁶⁰: ciò che potrà rilevare, a maggior ragione nella fattispecie del co. 2, purché si tratti delle partecipazioni previste dal citato art. 85. In tal caso, peraltro, si è ipotizzata in dottrina la configurabilità di una responsabilità concorsuale «sia in capo al soggetto che risulti formalmente intestatario della quota, che nella realtà appartiene al socio occulto», sia «in capo al soggetto che, essendo socio effettivo e non mero prestanome, accetta consapevolmente che nella sua società entri un soggetto come socio occulto attraverso la presenza di un prestanome»⁶¹, così dilatandosi la prospettiva del reato plurisoggettivo improprio bilaterale.

5.2. La fittizia attribuzione di cariche sociali.

Più interessante – perché inedita nella fisionomia del delitto – è, invece, l'ipotesi della fittizia attribuzione di cariche sociali, beninteso sempre ove realizzata con la finalità elusiva tipica che contraddistingue la fattispecie: tale atto, come si anticipava, si distingue da quelli prima analizzati non solo per il contenuto *organizzativo*, anziché *traslativo*, ma anche per la struttura non più rigidamente bilaterale (nel rapporto, cioè tra un dante causa e un avente causa).

Al proposito, giova premettere come anche in questo caso – affinché le condotte siano rilevanti rispetto al descritto scopo di vanificare l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione antimafia – oggetto dell'attribuzione fittizia debba essere una delle cariche sociali contemplate dall'art. 85, quale riferimento soggettivo della verifica antimafia. Pertanto, se la stessa dicitura di "cariche sociali" pare escludere dall'ambito applicativo della fattispecie *l'impresa*, con riguardo alle *società di persone* le uniche figure soggettive significative in base all'art. 85, i soci, sono già prese in considerazione dalla prima parte della norma incriminatrice: con la conseguenza, allora, che il perimetro delle cariche sociali rilevanti si riduce a quelle di legale rappresentante e di componente degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali⁶².

⁶⁰ Cfr. F. BRIZZI, *Il trasferimento fraudolento di beni tra sistema penale e sistema di prevenzione*, cit., p. 3.

⁶¹ Cfr. F. BRIZZI, *Il trasferimento fraudolento di beni tra sistema penale e sistema di prevenzione*, cit., p. 2.

⁶² D'altra parte, ragioni di ordine logico e pratico suggeriscono di concentrare l'attenzione essenzialmente sul ruolo di amministratore, rappresentando il caso del "sindaco di fatto" una eventualità senz'altro più remota. Peraltro, tale ultima qualifica risponde piuttosto allo scopo di estendere *responsabilità* a soggetti di fatto, che non a finalità anti-elusive relative alla persona giuridica: cfr. Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2016, n. 15639, in *Giur. comm.*, 2018, II, 298, nel senso che può considerarsi sindaco di fatto colui che, per mancanza di una qualità soggettiva necessaria, sia stato nominato con delibera perciò invalida, ma abbia comunque accettato l'incarico (con conseguente assunzione della posizione di garanzia verso la società).

Per l'identificazione degli "atti" di attribuzione della carica, in via originaria o sopravvenuta, dovrà farsi allora riferimento alle delibere di nomina dell'amministratore o degli amministratori, per come definite dal diritto societario⁶³. Circa, invece, il requisito della fittizietà, potrà rilevare l'amplessima casistica già esplorata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, civili e penali, in materia di scissione tra amministrazione *di fatto* e amministrazione *di diritto* alla stregua dell'art. 2639 c.c.⁶⁴: nel senso che, in tanto potrà parlarsi di attribuzione fittizia della carica all'amministratore di diritto, in quanto possa ravvisarsi un amministratore di fatto che eserciti sistematicamente la funzione gestoria.

Le maggiori difficoltà applicative si prospettano, invece, con riguardo alla definizione del perimetro dei soggetti potenzialmente concorrenti nella fittizia attribuzione. Da un lato, infatti, si è anticipato come la nomina dell'amministratore costituisca decisione collegiale dell'assemblea, formatasi secondo il principio maggioritario ma riferita impersonalmente alla società: ciononostante, ove si volesse attribuire a singole persone fisiche la paternità della decisione, potrebbe ipotizzarsi di far riferimento ai soli soci di maggioranza, il cui voto è stato determinante per l'attribuzione (fittizia) della carica. Dall'altro lato, l'applicazione dell'art. 110 c.p., sul modello già seguito dalla giurisprudenza, prospetta un'ulteriore moltiplicazione dei possibili compartecipi, perché oltre ai soci figurano nell'ipotesi tipica un amministratore di diritto e un amministratore di fatto: i quali, dunque, potrebbero a loro volta ritenersi concorrenti nel reato, alla stregua rispettivamente dei ruoli dell'intestatario fittizio e dell'istigatore.

5.3. La finalità di elusione e il rapporto con alcune disposizioni in materia di documentazione antimafia.

In forza della definizione del dolo specifico mediante un rinvio "generale" alla finalità di elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, la

⁶³ Cfr. l'art. 2364 c.c. per le società per azioni, il quale riserva inderogabilmente tale competenza all'assemblea ordinaria, e l'art. 2479 c.c. per le società a responsabilità limitata, che parimenti riserva tale decisione ai soci.

⁶⁴ Cfr. *ex multis*, a mero titolo di esempio, Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 2023, n. 2514, in *CED Cass. pen. 2024*, nel senso che la posizione dell'amministratore di fatto deve essere determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche, mediante «l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intra-neus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'"iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale»; rilevano, in tale direzione, la «diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico». Anche nella giurisprudenza amministrativa possono rinvenirsi numerose decisioni, relative a «vicende anomale della gestione dell'impresa», comprendenti ad esempio la nomina di c.d. teste di legno o ancora i c.d. «walzer di cariche sociali», considerate fraudolente quando funzionali, appunto, a occultare il «reale assetto gestionale», con «abuso delle forme societarie»: cfr. per i virgolettati S. STICCHI DAMIANI, *Le interdittive tra lacune normative e discrezionalità amministrativa: il ruolo del giudice amministrativo nell'individuazione degli elementi indiziari*, cit., pp. 101-103.

fattispecie in discorso deve intendersi riferita, almeno in astratto, tanto alla comunicazione quanto all'informazione antimafia. Sul presupposto che, anche in relazione al secondo comma, debba riconoscersi a detta finalità elusiva una consistenza (anche e soprattutto) *obiettiva*, funzionale a delimitare il perimetro oggettivo dell'illecito e dell'offesa, si ritiene che la più corretta interpretazione del delitto di nuovo conio sia quella che, al pari di quanto si è detto rispetto al co. 1, richiede di accertare l'obiettiva idoneità della condotta a eludere le disposizioni citate (e, dunque, a celare la sussistenza di presupposti rilevanti per l'emissione di una comunicazione o informazione *interdittiva*)⁶⁵.

Al proposito, s'impongono allora alcune considerazioni. Anzitutto, come anticipato, il rilascio della documentazione antimafia richiede all'autorità prefettizia ora un'attività vincolata, ora valutazioni discrezionali. Con riguardo all'attività vincolata, l'elusione potrà essenzialmente consistere nella creazione di una situazione di apparenza circa l'identità del soggetto, o dei soggetti, cui siano riferibili la titolarità o la gestione dell'impresa o della società, per quanto di rilievo rispetto al citato art. 85 (non potendo l'interessato eludere in altro modo l'accertamento automatico dell'esistenza di una delle cause ostative al rilascio, se non mediante un'intestazione fittizia). Con riferimento, invece, all'ambito di valutazione discrezionale il discorso si rivela più complesso, non disponendosi di un parametro definito per accertare la rilevanza e la decisività del singolo atto rispetto all'apprezzamento prefettizio. Peraltro, rispetto alle c.d. interdittive "generiche" – adottabili dal Prefetto sulla base di presupposti non determinati (in buona sostanza, gli "accertamenti" effettuati) – la fattispecie può scontare di riflesso un irrimediabile difetto di precisione e determinatezza⁶⁶. Per esigenze di certezza, potrebbe allora ipotizzarsi l'applicabilità del delitto di cui all'art. 512-*bis*, co. 2, c.p. soltanto rispetto alle attività a carattere vincolato, o comunque tipizzato.

Sempre con riferimento al profilo dell'*idoneità* della condotta, va rilevato come le disposizioni in materia di documentazione antimafia siano corredate di numerosi dispositivi "antielusivi", funzionali a vanificare *ex ante* i più consueti tentativi di aggiramento: ad esempio, mediante l'estensione della verifica soggettiva ai familiari conviventi; ovvero, là dove lo stesso art. 84, co. 4, attribuisce valenza indiziante di un tentativo di infiltrazione mafiosa proprio all'esistenza di vicende "anomale" nella gestione dell'impresa o della società, o nella sua titolarità formale o nella struttura, se coinvolgono stabili conviventi. Rispetto a tali previsioni, si pone un problema in parte analogo a quello del rapporto tra il delitto di cui al co. 1 e la *presunzione* di interposizione fittizia prevista dall'art. 26 d. lgs. 159/2011, la cui operatività elide l'idoneità offensiva della condotta: basterà rammentare, in proposito, come secondo la giurisprudenza di

⁶⁵ Si richiama, in proposito, la ricostruzione di V. MAIELLO, *Il delitto di trasferimento fraudolento di valori tra silenzi della dottrina e dis-orientamenti della giurisprudenza*, cit., pp. 208 ss.; cfr. analogamente anche A. GULLO, *Criminalità organizzata, delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori: un complicato puzzle normativo*, cit., p. 610.

⁶⁶ Cfr. in argomento G. AMARELLI, *Le interdittive antimafia "generiche" tra interpretazione tassativizzante e dubbi di costituzionalità*, cit., p. 208.

legittimità in detti casi la verifica della capacità elusiva dell'operazione patrimoniale dovrà reggersi su elementi di fatto ulteriori⁶⁷.

5.4. *L'ulteriore clausola* "qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

Come pure si anticipava, la disposizione si chiude – a differenza del co. 1 – con un'ulteriore clausola, che limita la rilevanza penale del fatto soltanto ai casi in cui *l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni*. Tale elemento sembrerebbe formulato come una condizione obiettiva di punibilità⁶⁸, là dove esso subordina l'interesse ordinamentale alla repressione a un ulteriore evento⁶⁹; poiché, tuttavia, non si tratta di un vero e proprio accadimento, quanto invece di un comportamento successivo del medesimo soggetto, nemmeno estraneo al piano dell'offesa, potrebbe anche trattarsi di un ulteriore segmento della condotta punita, definita secondo una scansione bifasica. Per vero, la distinzione tra le due alternative potrebbe risultare, in questo specifico caso, piuttosto oziosa: se, infatti, l'esigenza di discernere gli elementi costitutivi del fatto dalle condizioni obiettive di punibilità dipende dalla necessità di comprendere quali di tali componenti del fatto tipico debbano ricadere nel fuoco del dolo, nel caso in esame la partecipazione dell'impresa o della società alle procedure in discorso non può non costituire un comportamento volontario del titolare di poteri di gestione⁷⁰.

Ad ogni modo, tale clausola circoscrive significativamente le ipotesi in cui può effettivamente rilevare l'elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia, selezionando – nel ben più vasto ambito applicativo di queste ultime, per come definito dall'art. 83, comma 1, d. lgs. 159/2011 (per cui v. *infra*, par. 3) – i soli casi nei quali la dissimulazione si colleghi alla partecipazione *effettiva* da parte dell'operatore economico (un'impresa o una società, nello specifico) a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni (così escludendo dal fuoco della fattispecie penale, ad esempio, i trasferimenti elusivi funzionali al rilascio di licenze).

In questa prospettiva, tale previsione condiziona la rilevanza dell'elusione "formale" delle disposizioni antimafia a una sorta di "attualizzazione" dell'offesa, derivante dall'effettiva partecipazione del soggetto economico a una procedura di appalto o concessione: pertanto, benché tale clausola non contribuisca a un pieno recupero della tipicità obiettiva del fatto, essa sembra comunque rinforzare il requisito di necessaria offensività e materialità della fattispecie.

⁶⁷ Cfr. Cassazione penale sez. I, 23/05/2023, n.39846, in *CED Cass. pen. 2023*.

⁶⁸ Cfr. in questo senso anche M. IANNUZZIELLO, *L'elusione fraudolenta della documentazione antimafia (art. 512-bis, co. 2, c.p.) e l'introduzione per relationem di un nuovo illecito 231*, cit.

⁶⁹ Cfr. T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2023, cit., pp. 443-444.

⁷⁰ Non può però escludersi, almeno in teoria, il caso in cui la decisione di partecipare a un bando pubblico sia presa da un soggetto diverso rispetto all'agente, soprattutto rispetto alla fattispecie di fittizia attribuzione di cariche sociali.

6. Considerazioni conclusive: l'ulteriore anticipazione dell'intervento penale, dalla criminalità organizzata alla criminalità "meramente" economica?

Al netto delle censure già articolate, in ordine all'incongrua giustificazione politico-criminale della nuova fattispecie di "trasferimento fraudolento" fornita dal legislatore del d.l. 19/2024, si può dire che, in generale, il delitto realizzi un'ulteriore anticipazione dello stadio di intervento della sanzione penale, in un ambito già connotato da un'impostazione marcatamente preventivo-anticipatoria⁷¹.

Peraltro, se specifiche esigenze di contrasto alle più gravi forme di criminalità organizzata, terroristica o mafiosa, possono in qualche modo giustificare alcuni interventi di consistenza preventiva, non va sottaciuto come – sull'onda di quella stessa tendenza già individuata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 178/2021, con riferimento alla documentazione amministrativa antimafia, e più volte riscontrata dalla dottrina con riguardo, ad esempio, alle misure di prevenzione⁷² – alcune delle misure più invasive possano ora pacificamente applicarsi anche a casi di criminalità "meramente" economica. Ad esempio, proprio in forza del doppio intervento disposto con il d.l. 19/2024 – con l'ampliamento dei reati-spia e l'autonoma criminalizzazione delle condotte elusive – potrebbe astrattamente sottoporsi a scrutinio penale la decisione di *self-cleaning* da parte di una società, che decida di sostituire l'amministratore in seguito alla contestazione di un delitto tributario: ciò che rende evidente l'esigenza di distinguere, nell'applicazione della nuova fattispecie, la scelta organizzativa opportunistica o strumentale a scongiurare la "paralisi" dell'attività d'impresa (da ritenersi del tutto lecita), da quella propriamente fraudolenta perché fittizia e, dunque, tipica alla stregua dell'art. 512-*bis*, co. 2, c.p.

Peraltro, va menzionato come, in forza del rinvio integrale all'art. 512-*bis* c.p. contenuto nell'art. 25-*octies*.1 del d. lgs. 231/2001, introdotto nel 2023⁷³, anche il nuovo co. 2 sia rientrato, per così dire "automaticamente", dal momento della sua introduzione, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti⁷⁴: con

⁷¹ Cfr. A. BALSAMO – G. DE AMICIS, *L'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 e la tutela del sistema economico contro le nuove strategie delle organizzazioni criminali: repressione penale "anticipata" e prospettive di collaborazione internazionale*, cit., p. 2082, nel senso che già la disposizione del co. 1 predisponesse una «tutela penale anticipata di un insieme di beni giuridici», mediante l'obiettivo della «incapacitazione economica delle organizzazioni criminali».

⁷² Lo mette chiaramente in evidenza E. DINACCI, *Trasferimento fraudolento di valori*, cit., *passim*.

⁷³ L'art. 25-*octies*.1 è stato introdotto nel d. lgs. 231/2001 con il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ed era inizialmente riferito ai reati presupposto di cui agli artt. 493-*ter*, 493-*quater* e 640-*ter* c.p., nonché ad altri delitti contro la fede pubblica e contro il patrimonio, ove aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. Successivamente, il d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (più precisamente, la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137) ha disposto con l'art. 6-*ter* l'introduzione dell'art. 512-*bis* c.p. nel catalogo dei reati presupposto, collocandolo all'art. 25-*octies*.1.

⁷⁴ Lo rileva anche M. IANNUZZIELLO, *L'elusione fraudolenta della documentazione antimafia (art. 512-*bis*, co. 2, c.p.) e l'introduzione per relationem di un nuovo illecito 231*, cit.

possibili ulteriori «aporie sistematiche», derivanti dalla stratificazione quasi circolare delle misure di presidio della legalità degli operatori economici (leciti)⁷⁵, che si ritrovano chiamati – con una sorta di triplice anticipazione della soglia d'intervento – all'adozione di misure preventive rispetto a possibili scelte organizzative elusive delle disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Al netto di tali perplessità, può rilevarsi conclusivamente come l'elusione, *sub specie* di abuso del diritto, costituisca da tempo concetto d'interesse in prospettiva giuridica: in generale, per farvi fronte, l'ordinamento ha approntato rimedi diretti semplicemente a disconoscere tutela giuridica agli atti utilizzati per perseguire finalità estranee a quelle tipiche, o meritevoli di protezione⁷⁶. Orbene, a fronte di una siffatta impostazione si può dubitare, in una prospettiva sistematica, della stessa *necessità* di una sanzione penale per condotte elusive, là dove nemmeno contrassegnate da ulteriori connotati d'illiceità nella descrizione della fattispecie (ad es. la frodolenza, che figura soltanto nella rubrica) e neppure rigidamente riferite ai più gravi ambiti di criminalità.

⁷⁵ In proposito, cfr. T. GUERINI, *L'ente collettivo nell'arcipelago delle misure di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico*, in G. AMARELLI – S. STICCHI DAMIANI (a cura di), *Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici*, cit., pp. 183 ss.

⁷⁶ In argomento, cfr. B. ROMANO, *Abuso del diritto e diritto penale: un pericoloso ossimoro*, in *Cass. pen.*, 2020, pp. 1700 ss.

Editore

ASSOCIAZIONE
**"PROGETTO GIUSTIZIA
PENALE"**